



**Comune di Savosa
Municipio**

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA RISCOSSIONE ED I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI 2021

Il Municipio di Savosa, nella seduta del 15 dicembre 2020, ha deciso:

1. Rate e scadenze dell'imposta comunale ordinaria

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta per l'anno fiscale 2021 ha luogo in quattro rate di cui tre sono prelevate a titolo d'acconti, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o ad un calcolo presunto. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

I termini di scadenza e di pagamento delle singole rate d'acconto sono fissati come segue:

| | Scadenza | Termine di pagamento |
|--------------------|---|------------------------------|
| I rata d'acconto | 31 marzo 2021 | 30 aprile 2021 |
| II rata d'acconto | 31 maggio 2021 | 30 giugno 2021 |
| III rata d'acconto | 31 luglio 2021 | 31 agosto 2021 |
| rata a conguaglio | A partire dal 2022, alla data d'intimazione del conteggio | 30 giorni dopo l'intimazione |

2. Interessi remunerativi

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dal Municipio, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0,10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, è remunerato con un interesse annuo dello 0,10%.

Sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della restituzione. Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

3. Versamenti e restituzioni

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a CHF 200.00 possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva del punto no. 5, su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito nel paragrafo precedente.

Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

4. Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza (termine di pagamento) dalla fine di questo termine decorre un interesse annuo del 2,5%.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

5. Rinuncia al calcolo degli interessi

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

6. Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse citati sopra si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2021. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa. I tassi d'interesse saranno fissati con Decreto Esecutivo dal Consiglio di Stato.

7. Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse e di ritardo

| Periodo (Anno civile*) | Interesse di ritardo | Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza | Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta |
|------------------------|----------------------|---|---|
| 2021 | 2.5% | 0.10% | 0.10% |
| 2020 | 2.5% | 0.10% | 0.10% |
| 2019 | 2.5% | 0.25% | 0.10% |
| 2018 | 2.5% | 0.25% | 0.10% |
| 2017 | 2.5% | 0.25% | 0.10% |
| 2016 | 2.5% | 0.5% | 0.25% |
| 2015 | 2.5% | 1.5% | 0.25% |
| 2014 | 2.5% | 1.5% | 0.25% |
| 2013 | 2.5% | 1.5% | 0.25% |
| 2012 | 2.5% | 2,5% | 1% |
| 2011 | 2.5% | 2,5% | 1% |
| 2010 | 3% | 3% | 1% |
| 2009 | 3% | 3% | 1.5% |
| 2008 | 3% | 3% | 2% |
| 2007 | 3% | 3% | 2% |
| 2006 | 3% | 3% | 2% |
| 2005 | 3% | 3% | 3% |
| 2004 | 3% | 3% | 3% |
| 2003 | 3% | 3% | 3% |
| 2002 | 4% | 4% | 1.5% |
| 2001 | 4.5% | 4.5% | 2% |
| 2000 | 4% | 4% | 1.5% |
| 1999 | 4% | 4% | 1.5% |
| 1998 | 5% | 5% | 2% |

*Con l'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 1995, della LT del 21 giugno 1994 i tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno civile. Fino al periodo fiscale 1993/1994 compreso i tassi d'interesse sono stabiliti per ogni anno fiscale dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

8. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 16 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 periodo nel quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

